

comportamenti responsabili dei deludenti risultati fino ad ora conseguiti e per garantire al Mezzogiorno tassi di crescita stabilmente superiori a quelli del resto del Paese. (3-00885)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta immediata:

BUEMI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sempre più spesso famiglie che hanno investito i loro risparmi nell'acquisto della prima casa si ritrovano, loro malgrado, coinvolte in fallimenti delle imprese costruttrici, con il risultato, spesso, di perdere i soldi investiti e la casa che avevano acquistato o cominciato ad acquistare;

questo fenomeno nel nostro Paese, in virtù di una legislazione in materia fallimentare del tutto inadeguata, ha investito negli ultimi sei anni, secondo stime realistiche, almeno 200 mila famiglie;

è utile ricordare che l'acquisto della prima casa rappresenta per molte famiglie il sogno di una vita e spesso, purtroppo, questo sogno si trasforma in una tragedia;

la legislazione vigente in materia risale al lontano 1942 (regio decreto n. 267 del 16 marzo) e tutela, praticamente in via esclusiva, le banche e gli enti pubblici;

gli acquirenti si trovano di fronte due situazioni tipiche:

a) la prima e la più ricorrente è quella in cui chi ha stipulato il preliminare di acquisto e non ha ancora firmato l'atto definitivo, quando il venditore fallisce si trova di fronte al curatore fallimentare che può sciogliere il preliminare, così che l'acquirente, se vuole e se può, deve ricomparsi, se ci riesce, la propria casa all'asta;

b) la seconda è quella in cui, anche se è stato stipulato l'atto definitivo, fino a

due anni antecedenti alla data del fallimento, ma il venditore non ha provveduto ad evadere l'ipoteca, l'acquirente, anche se ha già pagato tutto, è costretto a farsene carico;

per tentare di risolvere questa situazione paradossale si è costituita nel nostro paese il CO.NA.FI. (coordinamento nazionale comitati vittime fallimenti immobiliari), che, con una mobilitazione permanente, è riuscito a far pronunciare sull'urgenza della modifica legislativa del regio decreto n. 267 del 1942 numerosissimi enti locali e, a tutt'oggi, giacciono in Parlamento numerose proposte di legge in tal senso —:

se il Governo intenda, tenuto conto degli effetti devastanti che queste situazioni determinano nelle famiglie coinvolte e in attesa dell'altrettanta necessaria ed urgente modifica della legge sui fallimenti, anche attraverso una decretazione d'urgenza, intervenire per bloccare la messa all'asta degli immobili interessati da fallimenti immobiliari, già pagati in tutto o in parte dai promissari acquirenti. (3-00884)

Interrogazione a risposta in Commissione:

MASCIA e PISAPIA. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in seguito alla pubblicazione sui quotidiani *Corriere della Sera* e *La Repubblica* di stralci dell'ordinanza di custodia cautelare di sei persone sospettate di appartenere ad una cellula di terroristi islamici, il procuratore della Repubblica di Roma ha aperto un'indagine nei confronti di due giornaliste, Claudia Fusani e Fiorenza Sarzanini;

lunedì 5 marzo 2002, su ordine della magistratura romana, i carabinieri del nucleo operativo di via in Selci, Roma, hanno perquisito le abitazioni delle giornaliste Claudia Fusani e Fiorenza Sarzanini, e le sedi romane delle redazioni di *Repubblica* e del *Corriere della Sera*, se-

questrando i telefoni cellulari delle due redattrici; nonché la documentazione in loro possesso;

si è proceduto inoltre al sequestro del computer fisso di Fiorenza Sarzanini e sono stati esaminati tutti i documenti nel computer di Claudia Fusani;

le due croniste sono state interrogate per ore negli uffici dei carabinieri di via in Selci, Roma, al fine di sapere le fonti delle informazioni sulla base delle quali hanno pubblicato gli articoli apparsi sui rispettivi quotidiani;

l'iniziativa della procura di Roma, pur legittima dal punto di vista formale, suscita perplessità di ordine generale per le procedure adottate in concreto nei confronti delle giornaliste indagate, anche in considerazione del fatto che il reato di cui all'articolo 684 codice penale (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) è una mera contravvenzione, punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in relazione alla quale il codice non permette intercettazioni di comunicazioni telefoniche e ambientali;

considerato che, nel caso specifico, la pubblicazione riguardava stralci di un'ordinanza di custodia cautelare, in possesso di indagati e avvocati che possono liberamente disporre, e quindi di atto non coperto da segreto assoluto e che non necessariamente comporta l'ipotesi più grave di violazione del segreto d'ufficio;

risulta inconsueto ed eccessivo che i magistrati dispongano una perquisizione per reperire il « corpo del reato » (l'ordinanza di custodia cautelare), di cui ben poteva disporsi l'acquisizione mediante un ordine di esibizione, tanto è vero che tale ordinanza è stata spontaneamente consegnata dalle interessate;

quanto avvenuto ha suscitato reazioni indignate da parte della FNSI e dei Comitati di redazione di *La Repubblica* e *Corriere della Sera* che in diversi comunicati stampa hanno stigmatizzato il grave attacco alla libertà di stampa;

a distanza di una settimana dalla perquisizione, la giornalista di *Repubblica* è stata sottoposta ad un interrogatorio di circa due ore e mezzo durante il quale pur essendosi legittimamente avvalsa della facoltà di non rispondere sull'identità delle sue fonti, ha comunque fornito tutte le delucidazioni richieste non coperte dal segreto professionale;

nonostante il lungo interrogatorio, alle ore 7 del mattino successivo quattro componenti della polizia giudiziaria si sono presentati presso l'abitazione della stessa giornalista (Claudia Fusani) e hanno sequestrato agende elettroniche, cartacee e *block notes* di appunti;

successivamente gli stessi agenti di polizia giudiziaria hanno accompagnato Claudia Fusani presso la sede di *Repubblica* dove hanno sequestrato altro materiale —:

se corrisponde al vero che gli agenti di polizia giudiziaria, incaricati alla perquisizione, non avrebbero dichiarato il motivo della loro presenza all'interno della redazione di *Repubblica*, ottenendo in tal modo di effettuare la perquisizione senza testimoni e senza aver preventivamente esibito il mandato;

se risponda al vero che presso la redazione di *Repubblica*, gli incaricati si sarebbero introdotti negli uffici del quotidiano facendosi ricevere da un collega della giornalista Claudia Fusani, al quale avrebbero dichiarato di volerla incontrare « per la consegna di un dossier » e dopo che era stato loro indicata l'esatta ubicazione della postazione della Fusani, gli incaricati sarebbero rimasti presso tale postazione fino al suo arrivo (circa un'ora) senza alcun controllo da parte degli addetti alla sicurezza o altre persone della redazione;

qualora quanto esposto corrisponda al vero, quale sia la valutazione del Ministro in relazione alle modalità seguite nella perquisizione della redazione del quotidiano *La Repubblica*;

quali iniziative, anche di carattere legislativo, intenda intraprendere affinché da un lato, sia tutelato il segreto di indagine, quando ve ne siano i presupposti, e, dall'altro, sia garantito il diritto dei giornalisti di svolgere serenamente il loro lavoro nell'ambito del diritto-dovere di informazione e, più in generale, del rispetto sostanziale, e non solo formale, della libertà di stampa e del segreto professionale. (5-00831)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta immediata:

LADU, SORO, TONINO LODDO, SANTINO ADAMO LODDO, CARBONI e MAURANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la crisi dell'ordine pubblico in alcune zone della Sardegna centrale sta assumendo — per gravità, frequenza e specificità degli episodi — caratteristiche strutturali, configurandosi ormai per un crescente numero di cittadini ed ambienti non come devianza dalle norme, ma come « modalità » di rapportarsi con le amministrazioni e gli amministratori pubblici, assumendo il metodo dell'intimidazione come strumento di « partecipazione »;

questa cultura della forza e della violenza denuncia una progressiva e radicale perdita del senso dell'identità civile e della cittadinanza politica, che sta mettendo seriamente a rischio la stessa agibilità delle istituzioni democratiche locali;

la messa in discussione delle forme di partecipazione democratica denuncia sul piano culturale una devastante assenza del senso dello Stato e dello Stato come tale sul piano istituzionale e una assenza sempre più preoccupante di strategie attive e condivise di sviluppo sul piano economico —:

se il Governo non ritenga di dover promuovere in tempi ravvicinati — e prima

che la situazione precipiti — una conferenza regionale sull'ordine pubblico, coinvolgendo tutte le istituzioni locali, per aggiornare modalità di indagine, di interventi e di presenza sul territorio soprattutto nelle ore di maggiore rischio; ripristinando e rilanciando con tempestività tutti gli strumenti di programmazione negoziata e di politiche attive per lo sviluppo già avviate nella precedente legislatura per rimettere in moto meccanismi di crescita economica e per ridare valore alla presenza dello Stato e delle istituzioni e fiducia e speranza alla maggioranza dei cittadini onesti. (3-00887)

Interrogazione a risposta orale:

BUONTEMPO. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

da notizie pervenute all'interrogante, gli Ispettori Lucia Carmela Di Pierro, Donatella Grassi, Lucia Palumbo, Simonetta Seri e Donatella Serra risultarono vincitori del concorso pubblico per allievi vice-ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto ministeriale del 27 dicembre 1991;

a seguito del risultato ottenuto, in data 15 marzo 1994, furono ammesse a frequentare il 6° corso per allievi vice-ispettori e successivamente dimesse per motivi di maternità;

il 12 febbraio 1996 furono richiamate alla frequenza di un nuovo corso, il 6°-bis, al termine del quale tali ispettori furono inseriti nella graduatoria finale del 6° corso, ma a differenza dei loro colleghi furono inquadrati nella qualifica di Ispettori, con decorrenza 12 ottobre 1996 e non con quella del 15 marzo 1994;

a loro, quindi, non fu riconosciuta l'anzianità giuridica e la progressione di carriera susseguente alla partecipazione al corso di origine come invece riconosciuto ai loro colleghi del 6° corso;

se i predetti ispettori avessero partecipato al 6° corso bis perché dimessi dal 6° per motivi d'infermità contratta a causa